

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTORELLI, NATTA, SPAGNOLI, ANGELINI, BARACETTI, RICCI, VIOLANTE, AMARANTE, BALDASSI, BERNINI, BOTTARI ANGELA MARIA, CANTELMI, CERQUETTI, CRAVEDI, FABBRI SERONI ADRIANA, FRACCHIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, LA TORRE, LODOLINI FRANCESCA, MACIS, MANNUZZU, ONORATO, PIERINO, REICHLIN, RINDONE, RIZZO, SALVATO ERSILIA, SERRI, TESI.

Presentata il 12 dicembre 1979

Riforma dell'ordinamento giudiziario militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario militare, già presentato nella VII legislatura, è in senso stretto un progetto di attuazione della Costituzione della Repubblica, nella parte che riguarda l'adeguamento delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica, l'attuazione della VI disposizione transitoria della stessa legge fondamentale, l'estensione alla giurisdizione militare dei principi dettati per la giurisdizione ordinaria e vevoli, per espresso disposto costituzionale, anche per quella.

Il vigente ordinamento venne approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, durante la guerra fascista e la sua costruzione è evidentemente coerente con l'ideologia fascista e la situazione bellica del paese.

Si presenta infatti l'organizzazione giudiziaria militare, a tenore del vigente ordinamento, come una organizzazione verticistica e di capi senza alcun momento di autonomia per il magistrato militare e coerente con una concezione della giustizia militare, intesa quale prosecuzione della funzione disciplinare.

Le forze politiche e culturali democratiche del paese hanno sempre avvertito questa profonda antinomia tra l'organizzazione della giustizia militare e le norme e i principi della Costituzione. Insieme alla riforma dei codici militari, la riforma di questo ordinamento si iscrive, pertanto, tra i provvedimenti non più eludibili che il Parlamento deve esaminare ed approvare.

È invero questa, una questione sui cui termini generali i gruppi parlamentari della maggioranza manifestano ampie convergenze, mentre il Governo ha dichiarato in più occasioni la sua disponibilità.

Il presente progetto, ispirandosi ai principi e alle disposizioni costituzionali cui abbiamo fatto cenno, si caratterizza per alcune soluzioni che così si riassumono:

1) introduzione del secondo grado di merito con i tribunali circoscrizionali di appello;

2) equiparazione della carriera del magistrato militare a quella del magistrato ordinario;

3) riordino del tribunale supremo in sezione specializzata della Corte di cassazione, in conformità all'articolo 111 e alla

VI disposizione transitoria della Costituzione;

4) applicazione nella composizione del collegio giudicante del principio della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e della rappresentatività delle Forze armate nel loro complesso con l'inclusione nel collegio stesso di un sottufficiale e di un militare di truppa;

5) garanzie di autonomia e indipendenza del magistrato militare in applicazione dell'articolo 108 della Costituzione;

6) composizione e funzioni della Commissione per il personale della magistratura militare, il cui presidente e vicepresidente sono elettivi, in analogia al Consiglio superiore della magistratura.

Il presente progetto, pertanto, mentre raccoglie le istanze più vive dei magistrati militari, risponde ai principi generali del nostro ordinamento costituzionale rendendo operante, in questo settore, la concezione democratica delle Forze armate e rendendo omogenea l'amministrazione della giustizia nel nostro paese i cui criteri informativi valgono, evidentemente, per tutte le giurisdizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI
IN GENERALE

ART. 1.

(Organi di giustizia penale militare).

La giustizia penale militare è amministrata:

- 1) dai Tribunali militari territoriali di primo grado;
- 2) dai Tribunali militari territoriali di appello;
- 3) dal Tribunale supremo militare, ordinato in Sezione specializzata della Corte di cassazione.

ART. 2.

(Cancellerie e segreterie giudiziarie militari — Servizio di messi giudiziari militari).

Ogni Tribunale ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

Il personale delle cancellerie e delle segreterie è regolato da leggi particolari.

Il servizio dei messi giudiziari per la notificazione degli atti è disimpegnato da militari dell'Arma dei carabinieri.

ART. 3.

*(Sedi giudiziarie militari;
piante organiche).*

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali, nonché le piante organiche del personale degli uffici giudiziari mili-

tari sono determinati, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Le piante organiche, indicate nel primo comma, possono essere modificate con decreto del Ministro della difesa, su proposta della Commissione per il personale della magistratura militare, avuto riguardo alla effettiva consistenza degli affari giudiziari.

CAPO II

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI IN PARTICOLARE

SEZIONE I.

DEL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI PRIMO GRADO.

ART. 4.

(Ufficio d'istruzione).

In ogni Tribunale militare territoriale uno o più magistrati militari sono incaricati della istruzione penale.

ART. 5.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso ogni Tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare della Repubblica, magistrato militare equiparato al magistrato d'appello, e di uno o più sostituti procuratori militari, magistrati militari equiparati a magistrati di Tribunale.

ART. 6.

(Composizione organica del Tribunale militare territoriale di primo grado).

I Tribunali militari territoriali di primo grado sono costituiti:

1) di un presidente, magistrato militare equiparato a magistrato d'appello;

2) di uno o più giudici relatori, magistrati militari equiparati a magistrati di Tribunale;

3) di dieci giudici militari effettivi, appartenenti all'esercito, alla marina e all'aeronautica, di cui due generali di brigata, due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un sottufficiale, due militari di truppa e di altrettanti supplenti; di quattro giudici militari effettivi della Guardia di finanza e di quattro giudici militari effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui, rispettivamente, un ufficiale superiore, un capitano, un sottufficiale, una guardia semplice e di altrettanti supplenti.

SEZIONE II.

DEL TRIBUNALE MILITARE DI APPELLO.

ART. 7.

(Sezione istruttoria).

La sezione istruttoria si compone di quattro magistrati militari equiparati a magistrati di appello. Le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato militare più anziano.

La sezione giudica col numero invariabile di tre votanti.

ART. 8.

(Dell'ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso ogni Tribunale militare territoriale di appello si compone del procuratore generale militare, magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione, e di uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari equiparati a magistrati di appello.

ART. 9.

(Composizione organica dei Tribunali militari di appello).

I Tribunali militari territoriali di appello sono costituiti:

1) di un presidente, magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione;

2) di uno o più consiglieri relatori, magistrati militari equiparati a magistrati di appello;

3) di dieci giudici militari effettivi, appartenenti all'esercito, alla marina e all'aeronautica, di cui un generale di divisione, due generali di brigata, due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un sottufficiale, un militare di truppa e di altrettanti supplenti; di cinque giudici militari effettivi della Guardia di finanza e di cinque giudici militari effettivi del Corpo di pubblica sicurezza, di cui un ufficiale generale, un ufficiale superiore, un capitano, un sottufficiale, una guardia semplice e di altrettanti supplenti.

SEZIONE III.

DEL GIUDICE E DELLA SEZIONE
DI SORVEGLIANZA.

ART. 10.

(Giudice di sorveglianza).

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate da uno o più magistrati militari equiparati a magistrati di appello.

I magistrati militari addetti all'ufficio di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

ART. 11.

(Sezione di sorveglianza).

È costituita per tutto il territorio nazionale, una sezione di sorveglianza avente le medesime competenze previste per le corrispondenti sezioni istituite presso i distretti di Corte d'appello.

La sezione provvede con il numero invariabile di tre votanti. Essa è presieduta da un magistrato dell'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato, e si compone di due membri, nominati ogni biennio dal Ministro della difesa, su proposta della Commissione per il personale, scelti preferibilmente tra gli ufficiali medici esperti in psicologia, psichiatria e criminologia clinica o in discipline affini.

SEZIONE IV.

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

ART. 12.

(Sede e composizione).

Il Tribunale supremo militare è ordinato in sezione specializzata della Corte di cassazione.

Esso ha sede in Roma e si compone:

1) di un presidente, magistrato di cassazione con ufficio direttivo, equiparato a presidente aggiunto della Corte di cassazione;

2) di un presidente aggiunto, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della Corte di cassazione;

3) di dieci consiglieri, di cui cinque consiglieri di cassazione e cinque magistrati militari equiparati a consiglieri di cassazione.

Il Tribunale supremo militare giudica con il numero invariabile di sette votanti, di cui quattro magistrati di cassazione e tre magistrati militari.

ART. 13.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della Corte di cassazione, e di almeno due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COLLEGIO GIUDICANTE E AI GIUDICI MILITARI

SEZIONE I.

DEL COLLEGIO GIUDICANTE.

ART. 14.

(Composizione del collegio giudicante).

Il Tribunale militare di primo grado e di appello, giudica con l'intervento:

- 1) del presidente;
- 2) di un giudice o consigliere relatore;
- 3) di tre giudici militari.

Del collegio devono far parte un ufficiale, un sottufficiale ed un militare di truppa od equiparato.

Uno dei giudici militari deve essere superiore in grado o rivestire grado equivalente dell'imputato o degli imputati.

Il presidente, mensilmente, alla presenza del pubblico ministero, di un difensore e del cancelliere che ne estende processo verbale, estrae a sorte per ciascuna udienza gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa da designare all'ufficio di giudice militare.

Per i giudizi a carico di ufficiali generali, il presidente con le suddette modalità, estrae a sorte il giudice militare maggiore in grado o di grado equivalente dell'imputato o degli imputati, da una lista appositamente predisposta ogni anno dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno.

La sentenza è estesa dal giudice relatore o dal presidente.

ART. 15.

(Composizione del collegio giudicante in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie Forze armate dello Stato).

La partecipazione dei giudici militari al collegio giudicante prescinde dall'appartenenza alla stessa Forza armata, dalla quale dipende l'imputato.

ART. 16.

(Giudizi a carico di ufficiali generali).

Qualora non siano disponibili, come giudici, ufficiali generali del grado richiesto, per la composizione del collegio si procede all'estrazione a sorte tra gli ufficiali generali di grado immediatamente inferiore, compresi nelle composizioni organiche, rispettivamente, dei Tribunali militari di primo grado e dei Tribunali militari di appello, ancorché tali giudici militari siano in grado inferiore a quello dell'imputato.

ART. 17.

(Carattere unitario del collegio giudicante).

Magistrati e giudici militari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

ART. 18.

(Assistenza di giudici aggiunti).

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici militari assistano all'udienza in qualità di aggiunti e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.

Per la scelta dei giudici militari aggiunti si segue l'ordine di anzianità dei giudici militari effettivi e, in difetto di questi, di quelli supplenti.

ART. 19.

(Inalterabilità della composizione personale del collegio).

Qualora il dibattimento debba proseguire oltre il termine di scadenza indicato nel decreto di nomina, il giudice militare seguita ad esercitare le sue funzioni sino alla pronuncia della sentenza.

SEZIONE II.

DEI GIUDICI MILITARI.

ART. 20.

(Nomina dei giudici militari).

I giudici militari, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dei ministri competenti, per ciascun tribunale militare, di primo grado e di appello, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 14.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I giudici militari con il grado di militari di truppa o equivalente, durano in carica 6 mesi e non possono essere riconfermati.

ART. 21.

(Designazione dei giudici militari appartenenti all'esercito, alla marina e alla aeronautica).

Sono designati all'ufficio di giudice militare gli ufficiali e i sottufficiali del grado e nel numero richiesti dagli articoli 6 e 9 che siano in servizio e risiedano nelle circoscrizioni territoriali delle sedi giudiziarie militari comprese nella tabella A allegata alla presente legge, i quali, da un esame comparativo dei ruoli delle tre Forze armate, risultano di maggiore anzianità nel grado richiesto, indipendentemente dall'appartenenza alle singole Forze armate.

Ai fini delle operazioni indicate nel comma precedente, si procede alla designazione dei giudici militari, per i giudizi di appello, successivamente alla designazione dei giudici militari per i giudizi dei primo grado.

Secondo l'ordine di anzianità, sono espressamente indicati i nominativi dei giudici effettivi e quelli dei giudici supplenti.

La designazione dei militari di truppa ed equiparati all'ufficio di giudice militare avviene nel numero previsto dagli articoli 6 e 9 mediante estrazione a sorte dei militari che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, siano in servizio nelle circoscrizioni territoriali delle sedi giudiziarie militari comprese nella tabella A della presente legge.

ART. 22.

(Designazione dei giudici militari appartenenti alla Guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

La designazione dei giudici militari appartenenti alla Guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è fatta con l'osservanza dei criteri indicati nell'articolo precedente.

ART. 23.

(Designazione dei giudici militari appartenenti al Corpo degli agenti di custodia).

La designazione dei giudici militari appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è fatta su un'unica lista per tutto il territorio nazionale, comprendente: un ufficiale superiore, un capitano, un sottufficiale ed una guardia, per i giudizi di appello; due capitani, un sottufficiale ed una guardia per i giudizi di primo grado.

ART. 24.

(Requisiti per la designazione dell'ufficio di giudice militare).

I militari per essere designati all'ufficio di giudice militare devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) buona condotta morale;
- 3) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni;
- 4) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per la designazione al Tribunale di appello, di licenza media per la designazione al Tribunale di primo grado.

ART. 25.

(Cause di dispensa dall'ufficio di giudice militare).

Non possono essere destinati alle funzioni di giudice militare:

- 1) i militari che hanno le funzioni di ministro e di sottosegretario di Stato;
- 2) il capo di stato maggiore generale;

3) i capi o sottocapi di stato maggiore delle varie armi e corpi;

4) gli ufficiali in servizio presso il segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

5) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare;

6) i presidenti e i componenti dei consigli e delle commissioni di disciplina.

Salvo i casi indicati nel comma precedente, nessun militare può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice militare.

ART. 26.

(Incapacità per l'ufficio di giudice militare).

Non possono esercitare le funzioni di giudice i militari sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare di Stato.

ART. 27.

(Compatibilità dell'ufficio di giudice militare con altri incarichi).

Salvo le cause di dispensa, indicate nell'articolo 25, i giudici militari possono avere altri incarichi, ferma la precedenza del servizio della giustizia militare.

ART. 28.

(Giuramento).

I giudici militari, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del Tribunale al quale sono assegnati.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Co-

stituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Del prestato giuramento è redatto processo verbale.

ART. 29.

(Provvedimenti disciplinari).

Il giudice militare, nei confronti del quale venga accolta la dichiarazione di ricusazione per aver dato consiglio o manifestato il suo parere o il suo convincimento sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio del suo ufficio, soggiace alle sanzioni disciplinari previste dalle leggi o dai regolamenti, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Le sanzioni sono inflitte dalla Commissione per il personale.

ART. 30.

(Cessazione dall'ufficio di giudice militare).

L'ufficio di giudice militare cessa, se il militare che ne è investito:

- 1) è promosso;
- 2) ha cessato il servizio;
- 3) è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, ovvero nella perdita del grado.

In caso di cessazione dall'ufficio di uno o più giudici militari, la composizione organica dei tribunali militari territoriali, di primo grado e di appello, è integrata mediante la nomina di altri giudici militari, che esercitano le funzioni fino al completamento del periodo annuale dei giudici militari cessati dall'ufficio. Per la designazione si osservano le norme previste negli articoli 21 e seguenti.

TITOLO SECONDO

DELLA MAGISTRATURA MILITARE

CAPO I

DELLO STATO GIURIDICO
DEI MAGISTRATI MILITARI

ART. 31.

(Categorie e funzioni dei magistrati militari).

I magistrati militari si distinguono in categorie corrispondenti a quelle della magistratura ordinaria.

I magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice relatore, di giudice istruttore militare, di sostituto procuratore militare della Repubblica.

I magistrati militari equiparati a magistrati di appello sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente del Tribunale militare di primo grado, di procuratore militare della Repubblica, di consigliere relatore di Tribunale militare di appello, di consigliere della sezione istruttoria, di sostituto procuratore militare presso il Tribunale militare di appello, di giudice militare di sorveglianza.

I magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente aggiunto del Tribunale supremo militare della Repubblica, di presidente di Tribunale militare di appello.

ART. 32.

(Ammissione di magistrati ordinari alle funzioni di magistrato militare).

L'assunzione dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di età non superiore

ai 35 anni, che abbiano ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e raggiunto il grado di ufficiale di complemento o che abbiano la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Il concorso è indetto dal Ministro della difesa, su richiesta della Commissione per il personale della magistratura militare, entro tre mesi dal giorno in cui si verificano vacanze nei posti di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

Ai vincitori del concorso, che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, vengono immediatamente assegnate le funzioni e la sede a norma dell'articolo 39; in caso di periodo di tirocinio di durata inferiore si applicano le norme dell'articolo 36.

Per il conferimento dei posti che risultassero scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede con il trasferimento nel ruolo della magistratura militare, a domanda, di altrettanti uditori giudiziari in possesso dei requisiti militari e di età indicati nel primo comma, vincitori dell'ultimo concorso bandito per la magistratura, previo concerto dei Ministri di grazia e giustizia e della difesa, e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 33.

(Ammissione alle funzioni di magistrato militare per concorso).

Per coprire le vacanze risultanti dopo l'esito del concorso e in difetto di trasferimenti, a norma dell'articolo precedente, la Commissione per il personale della magistratura militare richiede al Ministro della difesa di indire il concorso per esami fra i cittadini laureati in giurisprudenza, che abbiano compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 35, e che siano in possesso dei requisiti militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

ART. 34.

(Prove di esame e svolgimento del concorso).

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) diritto penale comune;
- 3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) ed inoltre sulla procedura penale comune e militare, sul diritto romano, sul diritto costituzionale e sul diritto amministrativo.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti di ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 85 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Il concorso ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dalla Commissione per il personale della magistratura militare ed è composta di cinque membri scelti fra i magistrati, ordinari o militari, e i professori delle facoltà di giurisprudenza.

Possono essere nominati, altresì, membri supplenti di qualifica corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario, designato dal Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 35.

(Nomina ad uditore giudiziario militare).

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni generali sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Sono nominati uditori giudiziari militari, con decreto del Ministro della difesa, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

La commissione per il personale della magistratura militare ha facoltà di assegnare ai concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

ART. 36.

(Destinazione e tirocinio degli uditori giudiziari militari).

Gli uditori giudiziari militari sono destinati negli uffici giudiziari militari stabiliti dalla commissione per il personale della magistratura militare, per compiere o completare il periodo di tirocinio, che deve durare almeno sei mesi e, comunque, non più di un anno.

Al termine del periodo di tirocinio, sulla motivata favorevole realizzazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato, la Commissione per il personale della magistratura militare provvede all'ammissione del magistrato militare alle funzioni giudiziarie, secondo quanto disposto dall'articolo 37.

ART. 37.

(Aggiunti giudiziari militari).

La nomina di aggiunto giudiziario militare ha luogo con deliberazione della Commissione per il personale della magistratura militare, previo esame del parere motivato dal capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato.

Il parere è espresso al termine del periodo di uditorato.

Gli aggiunti giudiziari militari esercitano le funzioni di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale e sono nominati in tale qualifica dopo quattro anni e sei mesi di effettivo servizio, su parere motivato del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale hanno esercitato le funzioni, con deliberazione della Commissione per il personale della magistratura militare.

ART. 38.

(Stato giuridico e avanzamento dei magistrati militari).

Lo stato giuridico e la progressione in carriera dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni stabilite nell'articolo 31.

ART. 39.

(Assegnazioni a sedi e funzioni).

I magistrati militari sono inamovibili.

Le assegnazioni a sedi e funzioni hanno luogo con decreto del Ministro della difesa, su conforme deliberazione della Commissione per il personale della magistratura militare, e sono disposte secondo le norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Consiglio superiore della magistratura, la Commissione per il personale della magistratura militare;

2) al bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, il giornale ufficiale del Ministero della difesa.

I provvedimenti sono adottati in base ai criteri determinati dalla Commissione per il personale della magistratura militare all'atto della prima seduta.

Per urgenti ragioni di servizio, su proposta del presidente aggiunto del Tribunale supremo militare o del procuratore generale militare della Repubblica, il presidente della Commissione per il personale della magistratura militare può disporre che gli aggiunti giudiziari militari ed i magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, ad eccezione di quelli con ufficio direttivo, assumano, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, funzioni diverse da quelle loro conferite con decreto presidenziale, rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con normale assegnazione.

ART. 40.

(Conferimento di uffici direttivi).

Il conferimento degli uffici direttivi avviene in conformità delle norme stabilite per i magistrati ordinari, su deliberazione della Commissione per il personale della magistratura militare.

CAPO II

DELLA DISCIPLINA
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

ART. 41.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari giudicanti e requirenti).

Il presidente aggiunto del Tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti; il procuratore generale militare della Repubblica esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

Ferme le attribuzioni della Commissione per il personale della magistratura

militare, spettano al Ministro della difesa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

ART. 42.

*(Sanzioni disciplinari -
Procedimento disciplinare).*

L'azione disciplinare è esercitata dal Ministro della difesa.

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, si osservano le norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituita al Consiglio superiore della magistratura, la Commissione per il personale della magistratura militare.

CAPO III

DELLA COMMISSIONE
PER IL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

ART. 43.

(Competenze e funzioni).

La Commissione per il personale della magistratura militare esercita le competenze e le funzioni attribuite al Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari.

ART. 44.

(Componenti e sede della Commissione).

Il presidente aggiunto del Tribunale supremo militare ed il procuratore generale militare della Repubblica fanno parte di diritto della Commissione per il personale.

Gli altri componenti sono eletti:

1) tra i magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione, di appello e di tribunale, nel numero, rispettivamente, di

uno, due e tre per ciascuna delle categorie indicate;

2) dal Parlamento in numero di quattro, scelti, due da ciascuna Camera, tra professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.

I componenti durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.

La Commissione per il personale ha sede in Roma, presso il Tribunale supremo militare.

ART. 45.

(Adunanze e deliberazioni).

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si osservano le corrispondenti norme stabilite per il Consiglio superiore della magistratura.

ART. 46.

(Ineleggibilità).

Per la ineleggibilità a componente della Commissione, valgono le norme stabilite per il Consiglio superiore della magistratura.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 47.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Le norme della parte prima dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941,

n. 1022, e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

ART. 48.

(*Disposizioni transitorie*).

Nella prima applicazione della presente legge, possono essere assegnati agli uffici giudiziari militari, per un periodo non superiore a un anno, uditori giudiziari con funzioni aventi i requisiti militari e di età indicati nel primo comma dell'articolo 32.

L'assegnazione è disposta, di concerto tra i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere assegnati agli uffici giudiziari militari per un periodo non superiore a due anni, per esercitare le funzioni di cancelleria e di segreteria ufficiali in servizio permanente effettivo o di complemento trattenuti di grado non superiore a capitano. L'assegnazione è disposta dal Ministro della difesa.

I magistrati di cui al primo comma, entro il termine di sei mesi dalla data di assegnazione, possono transitare nel ruolo della magistratura militare, a domanda, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 32, sino alla copertura delle vacanze.

I magistrati militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro anni e sei mesi di effettivo servizio dopo il periodo di tirocinio, conseguono la nomina a magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

Per i magistrati militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato il termine indicato nel comma precedente, si osservano le disposizioni sulle promozioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito in legge 18 giugno 1931,

n. 919, e del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 943.

ART. 49.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le corrispondenti variazioni in bilancio.

ART. 50.

(Entrata in vigore della presente legge - Delega al Governo).

La presente legge entra in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro lo stesso termine, le disposizioni di attuazione e di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario militare di pace e di stato giuridico del personale della giustizia militare.

TABELLA A

NUMERO, SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI DI PRIMO GRADO
E DI APPELLO

Tribunali militari territoriali di primo grado.

SEDE	Circoscrizione
1) Torino	Alessandria - Aosta - Asti - Bergamo - Como - Cremona - Cuneo - Genova - Imperia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Sondrio - Torino - Varese - Vercelli
2) Padova	Belluno - Bolzano - Brescia - Gorizia - Mantova - Padova - Pordenone - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Venezia - Verona - Vicenza
3) La Spezia	Ancona - Arezzo - Bologna - Ferrara - Firenze - Forlì - Grosseto - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa Car- rara - Modena - Parma - Pesare e Urbino - Piacenza - Pisa - Pistoia - Ravenna - Reggio Emilia - Siena
4) Roma	Ascoli Piceno - Cagliari - Chieti - Frosinone - L'Aquila - Latina - Macerata - Nuoro - Oristano - Perugia - Pe- scara - Rieti - Roma - Sassari - Teramo - Terni - Viterbo
5) Napoli	Avellino - Benevento - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Cosenza - Isernia - Napoli - Potenza - Salerno
6) Bari	Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Matera - Taranto
7) Palermo	Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina - Palermo - Ragusa - Reggio Calabria - Siracusa - Trapani

Tribunali militari territoriali di appello.

SEDE	Tribunali militari territoriali di primo grado compresi nella circoscrizione
1) Verona	Torino - Padova
2) Roma	La Spezia - Roma
3) Napoli	Napoli - Bari - Palermo

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI MILITARI

FUNZIONI	Numero	Assegnazione
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di presidente di sezione della corte di cassazione	4	2 al tribunale supremo militare 2 alla corte militare di appello
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di consigliere di cassazione	11	7 al tribunale supremo militare 3 alla corte militare di appello 1 alla sezione istruttoria
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di magistrato di appello, di magistrato di tribunale o di aggiunto giudiziario . . .	70	1 al tribunale supremo militare 7 alla corte militare di appello 3 alla sezione istruttoria 2 all'ufficio militare di sorveglianza 57 ai tribunali militari territoriali o sezioni
Totale	85	